

NOTA CONTATTI STRETTI COVID

L'art. 14 del Decreto Legge 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 ed a tutt'oggi vigente, espressamente esenta gli operatori sanitari dall'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva applicata ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Tale disposizione prevede, altresì, la sospensione dell'attività degli operatori sanitari soltanto nel caso di sintomatologia respiratoria od esito positivo per COVID-19.

Quanto, poi, all'adozione delle misure di salute pubblica nei confronti dei soggetti che hanno avuto un contatto stretto con un caso probabile o confermato di COVID-19, è bene evidenziare che il Ministero della Salute ha stabilito che gli operatori sanitari rientrano nella definizione di contatto stretto soltanto nel caso in cui abbiano fornito assistenza diretta ad un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

In ogni caso, vale la pena segnalare che la recente circolare del Ministero della Salute dello scorso 12 ottobre ha elencato le diverse tipologie di situazioni associate al COVID-19 (casi positivi asintomatici, casi positivi sintomatici, casi positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici) onde definire per ciascuna di esse le tempistiche per il rientro in comunità, nel contempo raccomandando di non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei confronti dei contatti stretti di contatti stretti del caso confermato, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici oppure nell'ipotesi in cui, in base al giudizio delle Autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Esemplificando a quest'ultimo proposito, se A è a contatto stretto di B e B è a contatto stretto di C che risulta positivo, A dovrà fare quarantena e test soltanto nel caso in cui anche B risulti positivo. Il tutto sempre che non intervengano decisioni diverse da parte del Ministero.

Avv. Alessandro Lanata